Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D'INTESA

ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa

nel distretto di Corte d'Appello di ROMA

Tra

la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Roma (di seguito, "la Conferenza locale") coordinata, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dal **Ministro della Giustizia** *pro tempore*

e

l'Ente locale Provincia di Latina (di seguito, "l'Ente"), in persona del Presidente della Provincia *pro tempore*,

di seguito congiuntamente anche "le Parti" o "i Contraenti".

VISTI

- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 istitutiva delle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- i Principi base delle Nazioni Unite sull'impiego dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale (Risoluzione ECOSOC 2002/12) e la Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la quale, in particolare, preso atto della necessità di promuovere una maggiore partecipazione degli *stakeholders*, inclusi vittima e autore dell'illecito, le altre parti coinvolte e la più ampia comunità, individua la giustizia riparativa: quale metodo attraverso il quale bisogni ed interessi delle suddette parti possono essere identificati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata; quale strumento per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa l'importante ruolo degli individui e della collettività nel prevenire e nel rispondere alla devianza e ai conflitti a essa associati, incoraggiando in tal modo risposte della giustizia penale più costruttive; quale spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell'esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti, senza che l'incontro sia preordinato all'affermazione delle ragioni della vittima su quelle dell'autore del reato;
- la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*";
- il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*";
- il decreto del Ministro della giustizia 25 luglio 2023, n. 97 (23G00108), recante "Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei

Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";

- il decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 (23A03847) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, recante "*Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, ai sensi dell'articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*";
- il decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 (23A03848) recante "*Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività, ai sensi degli articoli 60, c2 e 93 c2 e c3 del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*";
- il decreto del Ministro della Giustizia 15 dicembre 2023 (24A00138) recante "*Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia*

riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, dalle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività»";

- l'"*Intesa, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa*" (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU;
- il decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2024, recante "*Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art.16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015"*, attributivo di competenze *in subiecta materia* alla Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- i verbali delle sedute dell'11 febbraio, 14 maggio 2025 e 29 luglio 2025 della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa , convocata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022, nei quali si dà atto dell'esposizione delle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del medesimo decreto, dell'interpretazione operativa dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa in materia penale (LEP) e delle linee di indirizzo per la progressiva istituzione dei Centri per la giustizia riparativa sul territorio;

PREMESSO CHE

- è in corso di strutturazione il sistema dei servizi per giustizia riparativa in materia penale di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 150/2022, vale a dire l'insieme di tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione dei programmi di giustizia riparativa, secondo

l'architettura delineata dalle disposizioni di cui agli articoli da 61 a 67, nonché 92 e 93 del medesimo decreto;

- tale sistema si articola a più livelli: la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, della quale il Ministero della Giustizia si avvale per provvedere al coordinamento nazionale dei servizi stessi, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio (articolo 61 del decreto legislativo n. 150/2022); le Conferenze locali per la giustizia riparativa, una per ciascun distretto di Corte di Appello, cui spetta individuare, nell'ambito territoriale di competenza, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa (articoli 63 e 92 del decreto legislativo n. 150/2022); i Centri per la giustizia riparativa, cioè le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (articoli 42, comma 1, lett. *g*), 63 e 64, del decreto legislativo n. 150/2022);
- il sistema dei servizi per la giustizia riparativa è configurato secondo un modello organizzativo prossimo alle comunità territoriali, tenuto conto anche del fatto che la ricostituzione dei legami con la comunità è uno degli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, e che la comunità nella sua veste istituzionale riveste in tali programmi un ruolo primario, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto;
- la Conferenza locale, nella seduta del 22/07/2025, ha concluso la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022;
- la Conferenza locale ha, in seguito, proceduto, in ossequio al disposto del comma 2 della medesima disposizione, sentiti gli esperti con funzioni di consulenza tecnico-

scientifica, il presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'Appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, alla valutazione di tali servizi, con riferimento all'esperienza maturata e ai *curricula* degli operatori in servizio, verificando la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti con quanto disposto dagli artt. 42, 64 e 93 del decreto legislativo n. 150/2022;

- la Conferenza locale, all'esito di tale istruttoria, ha redatto, ai sensi del medesimo comma 2, l'elenco dei servizi che hanno superato tale verifica, elenco dal quale gli enti locali devono attingere per la prima apertura del primo Centro per la giustizia riparativa del distretto;
- la Conferenza locale, nella seduta del 22/07/2025, tenuto conto del fabbisogno di servizi sul territorio, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2022, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ha quindi individuato l'Ente locale Provincia di Latina quale soggetto idoneo, per risorse, competenze ed esperienza, cui affidare la gestione del Centro per la giustizia riparativa da istituire nell'ambito del distretto di Corte d'Appello di competenza;
- all'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa si provvede mediante sottoscrizione di protocollo d'intesa tra la Conferenza locale e l'Ente individuato;
- l'Ente Provincia di Latina ha manifestato formalmente, in sede di Conferenza locale svoltasi in data 22/07/2025, la propria piena disponibilità a farsi carico dell'istituzione del Centro per la giustizia riparativa;
- l'Ente, con la sottoscrizione del presente protocollo, si impegna a garantire, al momento dell'istituzione del Centro e della contestuale attivazione del servizio, il rispetto delle previsioni normative in materia di giustizia riparativa contenute nel decreto legislativo n. 150/2022 e successivi provvedimenti attuativi, nonché delle previsioni contenute nell'*intesa, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia*

riparativa" (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU (secondo l'indirizzo operativo fornitone dalla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa nella seduta del 14 maggio 2025, che distingue tra "LEP indefettibili", l'offerta della cui garanzia preesiste alla stipula del protocollo d'intesa, e "LEP funzionali", per i quali opera, ove necessario, la diversa tempistica indicata nell'articolo 3.3);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

-Oggetto-

1.1 Con il presente atto, la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Roma, operante quale sede di concertazione interistituzionale nell'ambito delle attività concernenti i servizi di giustizia riparativa nel distretto di riferimento, sotto il coordinamento, a livello nazionale, del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 150/2022, individua l'Ente locale Provincia di Latina quale soggetto cui è affidata l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'intero territorio distrettuale, e, per il tramite di detto Centro, la gestione del servizio di giustizia riparativa.

1.2 Il Protocollo:

a) <u>dà esecuzione</u> alla decisione della Conferenza locale di cui al comma 5 del citato articolo 63, traducendola in obbligazioni reciproche e in uno schema operativo condiviso tra l'Amministrazione statale e l'Ente territoriale;
b) <u>definisce</u> i rispettivi impegni affinché il Centro per la giustizia riparativa:

b.1 sia effettivamente istituito e attivo entro il termine di cui all'articolo 3.2;

b.2 garantisca, sin dall'avvio, nello svolgimento del servizio, la piena fruibilità di tutti i programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 150/2022, nel rispetto dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) approvati con l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU e nel rispetto altresì dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge e nel rispetto dei principi europei e internazionali in materia;

b.3 garantisca che il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa possegga la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e sia inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022;

b.4 si avvalga o si doti, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 150/2022, di sei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno;

b.5 assicuri ove possibile la presenza di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa secondo l'equilibrio di genere e favorisca la diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse;

b.6 garantisca l'adempimento dei compiti istituzionali di formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, in collaborazione con l'Università, ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2022, nelle forme e nei modi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 (23A03847) di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Università e della Ricerca;

b.7 operi nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 150/2022;

c) si colloca nell'ambito del quadro normativo di riferimento, e principalmente:

c.1 delle disposizioni tutte di cui alla disciplina organica della giustizia riparativa (titolo IV del decreto legislativo n. 150/2022 e disposizioni transitorie di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo decreto);

c.2 per la provvista finanziaria, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 150/2022, quanto al finanziamento degli interventi in materia di giustizia riparativa, a carico, rispettivamente, del Ministero della Giustizia, ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo e successivi decreti attuativi, nonché di Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni e Cassa Ammende, ai sensi del comma 2 della medesima norma;

c.3 per il trattamento dei dati personali da parte dei Centri, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 150/2022 e del decreto del Ministro della Giustizia 25 luglio 2023, n. 97 nonché delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 9 giugno 2023 numeri 23A03847 e 23A03848 (e successive modifiche di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2023 n. 24A00138), in materia di formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa ed inserimento nel relativo elenco;

d) vincola l'Ente locale a predisporre e mantenere un'organizzazione del Centro per la giustizia riparativa conforme a tutti i LEP previsti dall'Intesa di cui in premessa, sia indefettibili che funzionali, secondo l'indirizzo interpretativo adottato dalla Conferenza nazionale in sede di prima applicazione della normativa, come riportata all'articolo 3, ivi compresa la dotazione minima di mediatori esperti e di interpreti, impegnandosi a rendicontare annualmente l'attività svolta in conformità al mantenimento di tali LEP e a darne immediata comunicazione alla Conferenza locale, in caso di variazioni.

1.3 Con la stipula del presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa della Provincia di Latina

a) rappresenta adempimento necessario per l'esercizio del diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa in materia penale da parte della vittima del reato, della persona indicata come autore dell'offesa, di altri soggetti appartenenti alla comunità (quali

familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali) e chiunque altro vi abbia interesse;

b) concretizza, sul piano territoriale, la strategia nazionale di attuazione del Titolo IV del decreto legislativo n. 150/2022.

Articolo 2

-Obiettivi-

2.1 Obiettivo del presente Protocollo è addivenire all'individuazione dell'Ente locale/degli Enti locali deputato/i all'istituzione e gestione del Centro per la giustizia riparativa, ai fini di concretizzare le previsioni normative e rendere effettivo il diritto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa in materia penale nel distretto di competenza da parte dei soggetti indicati all'articolo 1.2, lettera e), costituendo lo svolgimento di tali programmi attività di comune interesse per le Parti.

2.2 I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostruzione dei legami con la comunità.

2.3 Ai sensi dell'articolo 43, del decreto legislativo n. 150/2022, l'accesso ai programmi deve essere assicurato ai soggetti che vi abbiano interesse con le garanzie previste dal medesimo decreto, in ossequio al principio sovranazionale della generale accessibilità della giustizia riparativa.

2.4 L'accesso ai programmi è poi gratuito, volontario ed è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona, senza preclusioni in ordine alla fattispecie di reato e alla sua gravità e può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, che derivi dallo svolgimento del programma stesso.

2.5 È, inoltre, garantito per tutti i reati, in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p. o per intervenuta causa estintiva del reato, nonché, per i reati perseguibili a querela di parte, anche prima della proposizione della querela.

2.6 Il Centro per la giustizia riparativa deve assicurare l'offerta e la fruibilità dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa, per tutto il distretto cui si riferisce.

2.7 I programmi di giustizia riparativa si svolgono nel rispetto delle previsioni in tema di:

a) struttura e tipologia di programmi (articolo 53, del decreto legislativo n. 150/2022);

b) diritti e garanzie per le persone minori di età, diritto all'informazione, consenso alla partecipazione ai programmi, diritto all'assistenza linguistica, dovere di riservatezza e inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni (articoli da 46 a 52, del decreto legislativo n. 150/2022);

c) attività preliminari, svolgimento degli incontri, assistenza e trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garanzia di tempi adeguati alle necessità del caso, comunicazioni all'autorità giudiziaria e sua valutazione degli esiti, disciplina degli esiti riparativi (articoli da 54 a 58, del decreto legislativo n. 150/2022);

d) formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, requisiti per l'esercizio dell'attività ed elenco dei mediatori esperti (articoli 59 e 60, del decreto legislativo n. 150/2022).

Articolo 3

-Impegni delle parti-

3.1 L'Ente si impegna sin d'ora, nelle more dell'adozione del provvedimento istitutivo del Centro, a porre in essere ogni attività propedeutica utile all'effettiva attivazione del servizio.

3.2 L'Ente si impegna altresì ad adottare il provvedimento istitutivo del Centro per la giustizia riparativa e a garantire, di conseguenza, l'effettiva attivazione del servizio al più tardi entro quindici giorni dalla ricezione della quota di finanziamento di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022.

3.3 A tal fine, l'Ente assicura che il servizio, individuato tra quelli indicati nell'elenco redatto dalla Conferenza locale ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, garantisca tutti i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) approvati con l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU, secondo l'indirizzo operativo offerto, per la prima applicazione della normativa, da parte della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa nella seduta del 14 maggio 2025, e quindi che il Centro al momento della sua istituzione garantisca il rispetto di tutti i seguenti requisiti:

a) rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge e dei principi europei e internazionali in materia (articolo 2, comma 1, secondo periodo, del testo LEP);
b) accesso ai programmi favorito e indiscriminato senza limiti temporali, previa informazione dei partecipanti effettiva, completa e obiettiva, e consenso consapevolmente espresso (articolo 3 del testo LEP);
c) offerta dell'intera gamma e tipologia di programmi (articolo 2, comma 2, del testo LEP);

d) impiego di mediatori esperti in giustizia riparativa in possesso della qualifica legale e inseriti nell'apposito elenco (articolo 2, comma 3, primo periodo, del testo LEP);

e) numero e caratteristiche dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa assegnati ad ogni programma (articolo 4, comma 1, primo periodo, prima ipotesi, del testo LEP);

f) avvalimento di mediatori esperti dell'Ente locale o dotazione degli stessi a mezzo di appalto a esterni, o avvalimento di enti del terzo settore o mediante convenzione (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo LEP);

g) garanzia della diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse e, ove possibile, secondo l'equilibrio di genere (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del testo LEP);

h) impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini nei programmi che coinvolgono vittime vulnerabili e utilizzo di particolare cura e attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti (articolo 4, comma 6, del testo LEP);

i) impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini e utilizzo di specifiche modalità di informazione, comunicazione e raccolta del consenso nei programmi che coinvolgono minori (articolo 4, comma 5, del testo LEP);

l) tempo necessario allo svolgimento del programma, trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti e confidenzialità dei programmi stessi (articolo 4, commi 2 e 3, del testo LEP);

m) esiti riparativi dei programmi (articolo 5 del testo LEP);

n) disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi stessi, privi di barriere architettoniche e accessibili alle persone con disabilità o ridotta mobilità, nonché idonei ad assicurare in concreto libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza (articolo 4, comma 1, primo periodo, seconda ipotesi, e secondo periodo, del testo LEP);

o) garanzia di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute (articolo 4, comma 4, del testo LEP);

p) garanzia di un numero di mediatori esperti pari a sei a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente

alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo LEP).

3.4 L'Ente locale garantisce, in particolare, di aver verificato che i requisiti di cui all'articolo 3.3, lettere n), o) e p), benché non ancora integralmente posseduti dal servizio oggetto di ricognizione all'epoca della redazione dell'elenco di cui all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, siano effettivamente posseduti dal Centro all'atto della sua istituzione.

3.5 Ai fini di cui all'articolo 13.4, e precipuamente per la tempestiva comunicazione agli Uffici giudiziari della data a partire dalla quale il Centro è operativo, ai fini dell'articolo 129-*bis* c.p.p., l'Ente si impegna a trasmettere senza ritardo copia del provvedimento istitutivo del Centro alla Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

3.6 La Conferenza locale si impegna a fornire all'Ente linee operative e supporto metodologico per l'uniforme applicazione dei LEP e a monitorare periodicamente il rispetto degli obblighi assunti dall'Ente, anche mediante visite di verifica, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150/2022.

Articolo 4

-Gestione e organizzazione-

4.1 Le forme di gestione dei servizi per la giustizia riparativa sono disciplinate dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 150/2022.

4.2 L'Ente assicura che i Centri, nello svolgimento dei servizi, garantiscano i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni di cui all'Intesa indicata in premessa, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 150/2022.

4.3 L'Ente assicura che i Centri affidino lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa solo ed esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 59, del decreto legislativo n. 150/2022 e successivi decreti attuativi, e che risultino inseriti

nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 60, del decreto legislativo n. 150/2022 e successivi decreti attuativi.

4.4 Fermo quanto previsto dal comma 4.2, l'Ente assicura che i Centri, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, gestiscano il servizio scegliendo una delle seguenti forme, equivalenti e pariordinate:

a) avvalendosi di personale dell'Ente locale di riferimento;

b) mediante stipula di contratto di appalto con mediatori esperti esterni all'Ente locale di riferimento, secondo quanto già previsto dagli articoli 140 e ss., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, ora, 127, 128, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici -servizi sociali e servizi alla persona-);

c) mediante affidamento del servizio a enti del terzo settore, a mezzo di modelli organizzativi di amministrazione condivisa (nella forma della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento o della convenzione, di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 56, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b,) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

4.5 Nelle ipotesi di cui al comma 4.4, lettere b) e c), nel contratto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

Articolo 5

-Doveri d'informazione-

5.1 L'Ente assicura che il Centro garantisca che, al fine dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa, i mediatori esperti forniscano ai partecipanti al programma di cui all'articolo 45, del decreto legislativo n. 150/2022, una informazione effettiva, completa e

obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti nonché in merito alle garanzie e ai doveri previsti dal decreto legislativo n. 150/2022.

5.2 L'informazione deve essere fornita in una lingua comprensibile ed in modo adeguato all'età e alle capacità dei destinatari, nonché all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo citato.

Articolo 6

-Consenso-

6.1. L'Ente assicura che il Centro garantisca che durante lo svolgimento del primo incontro effettivo del programma, anche all'esito degli incontri preliminari, il mediatore esperto designato raccolga il consenso degli interessati alla partecipazione al programma stesso in forma scritta, verifichi che tale consenso sia personale, libero, consapevole e informato anche circa la sua revocabilità in ogni momento, anche per fatti concludenti.

6.2 L'Ente assicura altresì che il Centro garantisca che, nell'occasione di cui al comma 6.1, il mediatore esperto designato raccolga il consenso della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, alla presenza dei rispettivi difensori, quando ne facciano richiesta.

6.3 L'Ente infine assicura che il Centro garantisca che, laddove il partecipante sia persona minore d'età che abbia compiuto gli anni quattordici o interdetto giudiziale o inabilitato o persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il mediatore esperto rispetti le specifiche previsioni di cui all'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2022.

Articolo 7

-Erogazione dei programmi di giustizia riparativa-

7.1 L'Ente assicura che il Centro garantisca che i mediatori esperti svolgano i programmi di giustizia riparativa nel numero di almeno due per ogni programma e che i medesimi siano adeguatamente formati, secondo le previsioni di cui all'articolo 59, del decreto legislativo n. 150/2022, e successivi decreti attuativi.

7.2 L'Ente assicura che il Centro si avvalga di almeno sei mediatori esperti a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale in misura complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno, per un numero di ore pari a venti ore settimanali, per quattro settimane al mese, per dieci mesi l'anno.

7.3 L'Ente assicura che il Centro nell'erogazione di ciascun programma garantisca ai partecipanti ed ai mediatori esperti il tempo necessario allo svolgimento del programma, adeguato alle necessità del caso.

7.4 L'Ente assicura che il Centro garantisca altresì ai partecipanti ai programmi, a mezzo dei mediatori esperti, un trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo nonché agli interessati la partecipazione personale a tutte le fasi del programma e la facoltà di essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità.

7.5 L'Ente assicura poi che il Centro garantisca il rispetto del dovere di riservatezza di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022, da parte dei mediatori esperti e del personale del Centro nonché del dovere, da parte dei mediatori esperti, di informazione dei partecipanti circa l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, fermi, in entrambi i casi, i limiti di cui all'articolo 50, comma 3, del medesimo decreto.

7.6 L'Ente assicura infine che il Centro garantisca, alla conclusione del programma, ai partecipanti l'assistenza per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico, nonché, alla persona indicata come autore dell'offesa e alla vittima del reato, l'assistenza dei rispettivi difensori nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

Articolo 8

-Tipologie dei programmi di giustizia riparativa-

8.1 L'Ente assicura che il Centro offra, a mezzo dei mediatori esperti, l'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 150/2022.

Articolo 9

-Mediatori esperti-

9.1 L'Ente assicura che il Centro si doti o si avvalga dell'opera di mediatori esperti in possesso della qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e sia inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022.

9.2 L'Ente assicura che i mediatori esperti di cui si avvale il Centro, in relazione ad ogni singolo programma, attestino l'insussistenza delle cause d'incompatibilità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 sull'istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, e garantiscano indipendenza ed equiprossimità rispetto ai partecipanti.

9.3 L'Ente assicura che il Centro garantisca, ove possibile, la presenza di mediatori esperti secondo un'equilibrata rappresentanza di genere, e ne favorisca la diversificazione dei profili, avuto riguardo all'età, competenze e professionalità pregresse.

9.4 L'Ente assicura che il Centro garantisca l'impiego, nell'ambito dei programmi che coinvolgano a qualsiasi titolo minori, di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini, formazione ed esperienza, e che operino secondo le previsioni di cui agli articoli 5 e 6.

9.5 L'Ente assicura che il Centro, nell'ambito dei programmi che coinvolgano vittime di reato in condizioni di particolare vulnerabilità, garantisca l'impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini, verificate all'esito di adeguata formazione teorico-pratica, che pongano particolare cura ed attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti nello svolgimento delle attività connesse al programma in ogni sua fase.

Art. 10

-Interpreti-

10.1 L'Ente assicura che il Centro, qualora necessario, si avvalga di interpreti che siano anche traduttori, anche di lingue storiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 150/2022, e di cui all'articolo 3.3, lettera o).

Articolo 11

-Luoghi di svolgimento dei programmi-

11.1 L'Ente assicura che il Centro disponga di spazi adeguati all'accoglienza dei partecipanti ai programmi e allo svolgimento dei programmi medesimi, nonché idonei ad assicurare in concreto ai partecipanti piena libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza.

11.2 L'Ente assicura poi che il Centro disponga di luoghi configurati in modo tale da garantire riservatezza, gestione attenta del dialogo e, favorire, in particolar modo, nei programmi che interessino vittime minori o vulnerabili, lo sviluppo di affidamento e fiducia.

11.3 L'Ente assicura infine che la sede del Centro sia facilmente raggiungibile e ben collegata con i mezzi pubblici, nonché priva di barriere architettoniche e idonea a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità o ridotta mobilità.

Articolo 12

-Finanziamento-

12.1 Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022, verrà determinata la quota annuale del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, in misura non inferiore all'importo necessario a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sanciti in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, da trasferire all'ente con separato provvedimento della Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il funzionamento del Centro per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi.

12.2 L'istituzione del Centro deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo prevista la copertura mediante fondi propri iscritti nel bilancio dell'Ente e mediante la quota del Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, D.lgs. n. 150/2022.

12.3 Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del D.lgs. n. 150/2022, nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dello stesso articolo, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare all'ente negli anni successivi a quello di istituzione del Centro, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dall'ente per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, di cui all'articolo 61 del D.lgs. n. 150/2022.

Articolo 13

-Vigilanza-

13.1 L'Ente trasmette alla Conferenza locale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse, sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sui risultati conseguiti.

13.2 Il Ministero della Giustizia ha, comunque, facoltà di richiedere, in qualunque momento, informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

13.3 Le informazioni, in tal modo acquisite, saranno valutate ai fini delle determinazioni da assumere circa la quota del Fondo da trasferire all'Ente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022.

13.4 A fini di coordinamento dei servizi, nell'ambito dei compiti istituzionali di cui agli articoli 61, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022, e 7, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, in sede di prima istituzione dei Centri, il Ministero della Giustizia cura l'opportuna comunicazione con gli uffici giudiziari.

Articolo 14

-Durata del protocollo-

14.1 Il protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È previsto il rinnovo tacito per ulteriori trienni, salva disdetta, da comunicarsi con preavviso scritto di almeno sei mesi.

15.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dalle norme in materia.

Articolo 15

-Inadempimento-

15.1 Ogni inadempimento di non scarsa importanza rispetto alle previsioni tutte del presente protocollo, ed in particolare agli impegni assunti tramite la sottoscrizione del medesimo, nonché ogni inadempimento rispetto agli obblighi discendenti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022 e dalle

ulteriori previsioni normative in materia comporterà la revoca del finanziamento, senza necessità di espressa diffida all'adempimento.

Articolo 16

-Trattamento dei dati personali-

16.1 L'Ente assicura che il Centro tratti i dati personali in ottemperanza alle previsioni contenute nell'articolo 65, del decreto legislativo n. 150/2022, e nel relativo decreto attuativo del Ministro della Giustizia 25 luglio 2023, n. 97.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Il Ministro della Giustizia

Il Presidente della Provincia